



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSETO 2**  
64026 - Roseto degli Abruzzi



**Sede legale - Presidenza e Segreteria** - via FONTE dell'OLMO, 56 – TEL. 085/8991182 - 8930577

**C.F.**

**Sito Web**

**E-mail**

**pec**

91043920676

[www.icomprensivo2roseto.gov.it](http://www.icomprensivo2roseto.gov.it)

[teic84300r@istruzione.it](mailto:teic84300r@istruzione.it)

[teic84300r@pec.istruzione.it](mailto:teic84300r@pec.istruzione.it)

## **ISCRIZIONI a.s. 2020/2021**

### **Informativa n. 1**

#### ***Trattamento dei dati personali***

*(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)*

Il trattamento dei dati forniti in relazione alle procedure di iscrizione e, in particolare, all'utilizzo del servizio "Iscrizioni on-line" (di seguito "Servizio") è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.

I titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

#### **Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Roseto 2" (di seguito "I.C. Roseto 2") con sede in via fonte dell'Olmo n. 56, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) sono titolari del trattamento dati nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

In particolare, l'I.C. Roseto 2 è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

#### **Responsabili del trattamento**

Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo s.p.a. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva s.p.a. e Fastweb s.p.a., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale.

#### **Finalità e modalità del trattamento dei dati**

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica e, in particolare, per assicurare:

1. l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;
2. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Nello specifico, saranno trattati i dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Possono essere, inoltre, oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25/09/2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero.

I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.

### **Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 7, comma 28, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, inclusi i C.F.P.

Il conferimento dei dati è:

- obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno;
- facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenza nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

### **Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **Diritti degli interessati**

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17, e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

### **Diritto di Reclamo**

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.

### **Figure di riferimento per l'Istituto Comprensivo Roseto 2**

Titolare del trattamento dei dati: dirigente scolastico pro tempore prof.ssa ANNA ELISA BARBONE

Incaricati del trattamento dati: assistenti amministrative sig.re Peracchia Pasqualina e Speranza Marilena.

Al Titolare del trattamento è possibile rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i diritti degli interessati, così come previsto dal Capo III del Regolamento UE.

## Informativa n. 2

### *Responsabilità genitoriale*

*(ex d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”)*

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

#### **Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

#### **Art. 337-ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

#### **Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

## Informativa n. 3

### Adempimenti vaccinali

*(ex art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2017, n. 119  
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive  
e di controversie relative alla somministrazione di farmaci")*

La circolare MIUR 0018902/2018 sulle iscrizioni a.s. 2019/2020 dedica un paragrafo dell'art. 2 agli adempimenti vaccinali, rinviando all'articolo 3-bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il succitato articolo riguarda "Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019"

La procedura semplificata viene di seguito riportata:

1. A decorrere dall'a.s. 2019/2020 (nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020) i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo successivo di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le ASL territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1 completandoli con l'indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni (in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3) e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse (in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, all'ASL che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'art. 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi dell'infanzia e le scuole dell'infanzia (ivi incluse quelle private non paritarie), la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

**Informativa n. 4**  
**Delibere Consiglio di Istituto**  
(seduta del 19/12/2019)

**1- Limite massimo dei posti disponibili**

Tenuto conto dell'attuale piano di utilizzo degli edifici scolastici, che con tutta probabilità sarà confermato anche per il prossimo a.s. dall'Ente locale, per l'a.s. 2020/2021 si prevede di poter accogliere le seguenti classi prime:

S. SECONDARIA 1° grado	S.M. Romani	6
------------------------	-------------	---

S. PRIMARIA	Via Manzoni	3
	Campo a Mare	1
	Volturno	1
	Santa Lucia	1

e di poter attivare le seguenti sezioni, distribuendo gli alunni in modo da avere, laddove possibile, preferibilmente solo due fasce di età dei bambini:

S. INFANZIA	Via Basilicata	5
	Via Piemonte	3
	Campo a Mare	2
	Volturno	2
	Casale	2
	Montepagano	1

**2. Criteri di accoglimento delle domande**

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza e/o di carenza nei plessi di scuola primaria e dell'infanzia si approvano i seguenti criteri:

Vicinanza al plesso

Presenza di un fratello o sorella nel plesso dove si chiede l'iscrizione.